



IL TRIBUNALE DI MACERATA
UFFICIO FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| - dott. Enrico Pannaggi | Presidente |
| - dott.ssa Silvia Grasselli | Giudice |
| - dott. Jonata Tellarini | Giudice rel. |

ha emesso il seguente

DECRETO

letto il ricorso con il quale la curatela del fallimento Il [REDACTED] in liquidazione, ai sensi dell'art. 147 V comma l.f., ha chiesto dichiararsi, in estensione del fallimento de [REDACTED] in liquidazione, dichiarato dal Tribunale di Macerata con sentenza n. 34/2018 del 03/07/2018, il fallimento della super società di fatto costituita tra [REDACTED] in liquidazione e [REDACTED], [REDACTED] Srl, [REDACTED] Snc [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Srl, [REDACTED] [REDACTED] e, P [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] a, [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] e, conseguentemente, dichiarare il fallimento dei soci illimitatamente responsabili della super società di fatto (ove non siano già stati dichiarati falliti);

udita la relazione del giudice delegato;

rilevato che, a fondamento dell'istanza proposta, il ricorrente ha dedotto la sussistenza di una supersocietà di fatto tra la società [REDACTED] in liquidazione, dichiarata fallita con sentenza n. 34/2018 del 03/07/2018 "e quelli che, almeno formalmente, figuravano come soci della società poi fallita" (pag. 15 del ricorso), affermando come "Alla luce dei dati contabili acquisiti" dovesse considerarsi "verosimile ritenere che la Società fallita sia stata assoggetta all'attività direttiva e "centralizzata" dei soci, i quali sembrerebbero aver operato nel proprio esclusivo interesse ed in violazione di principi di corretta gestione imprenditoriale e societaria, avvalendosi de [REDACTED] come una sorta di "società committente" da cui ricavare ordinativi per la realizzazione di opere e forniture e, dunque, per conseguire vantaggi individuali in

termini di commesse e di (conseguenti) diretti e tangibili benefici economici” e rappresentando in merito:

- che, come risultante dalla relazione tecnica del Dott. Alfredo [REDACTED], redatta su incarico del curatore nell’ambito della procedura fallimentare, l’attività di impresa si sarebbe configurata *“non già come una impresa organizzata tra i soci che poi si rivolgono all’esterno (sul mercato) per reperire i fornitori in grado di realizzare le opere necessarie, destinando ad essi le risorse raccolte dalla base sociale, ma piuttosto come un sodalizio fra soggetti che operano all’interno della medesima impresa (cfr. pag. 13 della Relazione a firma del dott. [REDACTED], sub. doc. 5)”* (pag. 7 del ricorso), rilevando sul punto che *“nell’arco temporale 2009-2015, la società fallita ha versato (a titolo di costi di costruzione) oltre 5 milioni di euro in favore dei soci de [REDACTED] o di società a questi ultimi comunque riconducibili (cfr. pag. 8, 9, 10, 11 e 12 della Relazione a firma del dott. [REDACTED]; cfr. altresì prospetto dei costi anni 2009-2017 e relativi mastrini, sub. doc. 8)”* (pagg. 8 e 9 del ricorso);
- che le conclusioni raggiunte in ordine alla descritta *“commistione societaria”* dovessero ritenersi riscontrate alla luce dei debiti maturati nei confronti dei soci fornitori o società a loro direttamente o indirettamente collegate di cui nota integrativa relativa al bilancio di esercizio al 31/12/2015 richiamata, del trasferimento della sede sociale presso un immobile di proprietà di una società riconducibile ai soci de Il [REDACTED] e [REDACTED] dei versamenti effettuati dalla società fallita in favore dei soci o di società a questi riconducibili (*“nell’arco temporale 2009-2015, la società fallita ha versato (a titolo di costi di costruzione) oltre 5 milioni di euro in favore dei soci de [REDACTED] e o di società a questi ultimi comunque riconducibili (cfr. pag. 8, 9, 10, 11 e 12 della Relazione a firma del dott. [REDACTED] cfr. altresì prospetto dei costi anni 2009-2017 e relativi mastrini, sub. doc. 8)”*) (pagg. 8 e 9 del ricorso), delle modalità di copertura delle perdite della società fallita (pagg. 11 e 12 del ricorso), della eccessiva onerosità per la società fallita delle condizioni contrattuali di cui alla convenzione stipulata con il Comune di [REDACTED] in data 27 maggio 2009 e della *“intrinseca irrealizzabilità del progetto di lottizzazione da essa intrapreso”* (pag. 13 del ricorso);
- che l’operato dei soci de [REDACTED] fosse stato *“sin dal principio finalisticamente orientato all’ottenimento di immediati benefici personali, anche a fronte dell’integrale depauperamento del patrimonio della Società fallita”* (pag. 14 del ricorso) e come, alla luce delle circostanze rappresentate, fosse presumibile ritenere che vi fossero *“tra le parti coinvolte altri e diversi accordi volti a regolare un sodalizio societario costituito*

“di fatto, avuto riguardo al conferimento di appalti in favore dei soci de [redacted] (pag. 15 del ricorso);

- che dovesse ritenersi riscontrabile lo stato di insolvenza della supersocietà di fatto sulla scorta delle risultanze della relazione del dott. Alfredo [redacted] concernenti le circostanze rappresentate in ordine alla “conclamata irreversibilità della crisi societaria” (pag. 30 del ricorso);

rilevato che nel presente procedimento si sono costituiti [redacted] la società [redacted], [redacted] a, [redacted] [redacted] o, [redacted], [redacted] [redacted] io [redacted] [redacted] Srl, [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] o, chiedendo il rigetto dell’istanza di fallimento in estensione, come da verbale di udienza del 19/09/2020;

premesso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’art. 147, co. 5 l.f. trova applicazione non solo quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risulti che l’impresa è, in realtà, riferibile a una società di fatto tra il fallito e uno o più soci occulti, ma anche, in virtù di sua interpretazione estensiva, quando il socio già fallito sia una società, anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, a una società di persone (cd. supersocietà di fatto) e considerato, in merito, che la Cassazione ha confermato che “la sussistenza di un tale fenomeno postula la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che deve essere conforme, e non contrario, all’interesse dei soci, dovendosi ritenere che la circostanza che le singole società perseguano, invece, l’interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anche solo di fatto, costituisca, piuttosto, una prova contraria all’esistenza della supersocietà di fatto” (Corte di Cassazione n. 10507/2016 e Corte di Cassazione n. 7903/2020);

ritenuto che l’istanza della curatela debba essere rigettata;

rilevato che nel caso di specie, come sopra ricapitolato, il ricorrente ha dedotto la sussistenza di una supersocietà di fatto tra la società dichiarata fallita ed i soci limitatamente responsabili della stessa, sulla scorta della presumibile sussistenza, in considerazione delle circostanze rappresentate, di un “sodalizio societario costituito “di fatto”, fondato su “altri e diversi accordi”, individuando nell’ottenimento di benefici personali da parte dei soci di capitale della società fallita, “anche a fronte dell’integrale depauperamento del patrimonio...” di quest’ultima, l’intento sociale perseguito dalla società di fatto;

ritenuto tuttavia che, indipendentemente da ogni valutazione circa la ipotizzabilità di una società di fatto costituita dalla società dichiarata fallita e dai soci limitatamente responsabili della stessa

(la fattispecie prevista dall'art. 147 V comma 1.f. *“deve ritenersi comprensiva di tutte le ipotesi in cui dopo il fallimento di un imprenditore -sia esso persona fisica o società- risulta che l'attività dallo stesso esercitata era in realtà riferibile ad una società partecipata anche da altre parti”*, cfr., in argomento, Tribunale di Vibo Valentia, 10 giugno 2011, n. 18, confermata da Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Seconda Civile, 30 luglio 2012, n. 846), nel caso di specie, in considerazione del prospettato conflitto tra l'interesse della società dichiarata fallita e l'interesse perseguito dai soci della stessa, debba escludersi la sussistenza dell'inevitabile requisito per potersi considerare configurabile il fenomeno ipotizzato, da individuarsi nel *“comune intento sociale perseguito”* dalle società componenti l'entità collettiva, peraltro costituita non in via di fatto, ma in forza del contratto di società;

rilevato in questo senso che le condotte ritenute idonee a rivelare l'esistenza di una società di fatto *“...tra [redacted] quelli che, almeno formalmente figuravano come soci della società poi fallita...”* (pag. 15 del ricorso), potrebbero invece eventualmente considerarsi espressione di un fenomeno caratterizzato dalla *“violazione di principi di corretta gestione imprenditoriale e societaria”* da parte dei soci limitatamente responsabili della società [redacted] in liquidazione e, dunque, suscettibili di assumere in tal caso rilievo quale fonte di responsabilità ex art. 2476 c.c. (Corte di Cassazione, sent. n. 10507/2016);

rilevato, pur dovendosi considerare assorbenti le considerazioni svolte in punto di non configurabilità nel caso di specie di una società di fatto, che ad ogni modo, sulla scorta delle circostanze dedotte dal ricorrente in merito e precipuamente riferibili alla società [redacted] in liquidazione, non possa ritenersi provato lo stato di insolvenza della ipotizzata società di fatto; rilevato infatti che *“nelle ipotesi in cui si chieda il fallimento in estensione della società di fatto e dei suoi singoli soci, occorre allegarne lo stato di insolvenza autonomo o quanto meno allegare la circostanza che tra socio fallito e società di fatto vi sia identità di impresa tale da rendere inutile un autonomo accertamento dello stato di insolvenza”* (Tribunale di Catania, decreto 01/03/2018) e ritenuto che l'accertamento dello stato di insolvenza della società di fatto non possa esaurirsi nella rilevata sussistenza dello stato di insolvenza di uno o più dei suoi soci, trattandosi di circostanza avente valore indiziante, ma non di per sé idonea ad integrare la prova dello stato di insolvenza della società di fatto;

ritenuto che, per le ragioni esposte, il ricorso debba essere respinto;

ritenuto che le spese seguono la soccombenza e di liquidarle come da dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 55/2014,

P. Q. M.

visti gli artt. 1, 6, 9, 15 e 22 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, s.m.i.;

